

SENATO DELLA REPUBBLICA

X COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

RIUNIONE DEL 23 GIUGNO 1950

(29^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MACRELLI

INDICE

Disegni di legge :

(Discussione e approvazione)

« Proroga dei termini di cui alla legge 13 marzo 1950, n. 114, concernente modificazioni alla legge 8 maggio 1949, n. 285, e al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, recanti provvedimenti per la cooperazione » (N. 1110):

ANGELINI, relatore	Pag. 294, 295
VIGIANI	294
SALVAGIANI	294
D'INCÀ	295
RUBINACCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	295

(Rinvio)

« Miglioramento economico ai pensionati della previdenza sociale » (N. 1004):

PRESIDENTE	295
FIGIORE	295
RUBINACCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	296

(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

« Rapporti di impiego civile e di lavoro dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra » (N. 914) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	300
JANNUZZI, relatore	296, 298, 299, 302

SINFORIANI	Pag. 297
RUBINACCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	298, 300
BITOSSO	299, 301
PALUMBO Giuseppina	299
D'INCÀ	299, 301
PISCITELLI	300
SALVAGIANI	301

La riunione ha inizio alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Armato, Barbareschi, Bei Adele, Bitossi, Bosco Lucarelli, Caso, D'Incà, Falck, Farina, Grava, Jannuzzi, Macrelli, Momigliano, Monaldi, Palumbo Giuseppina, Pezzini, Piscitelli, Salvagiani, Sinforiani, Tambarin, Vigiani, Zane.

È presente anche, a norma dell'articolo 25 del Regolamento, il senatore Fiore.

Interviene alla riunione il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, senatore Rubinacci.

SINFORIANI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga dei termini di cui alla legge 13 marzo 1950, n. 114, concernente modificazioni alla legge 8 maggio 1949, n. 285, e al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, recanti provvedimenti per la cooperazione » (Numero 1110).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa del senatore Vigiani e di altri senatori: « Pro-

roga dei termini di cui alla legge 13 marzo 1950, n. 114, concernente modificazioni alla legge 8 maggio 1949, n. 285, e al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvedimenti per la cooperazione ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Angelini.

ANGELINI CESARE, *relatore*. Il progetto di legge presentato dai colleghi Vigiani, Menghi e Carelli concerne la proroga al 30 giugno 1951 dei termini di cui alla legge 13 marzo 1950, n. 114, che fu discussa ed approvata dalla nostra Commissione nella riunione del 17 dicembre 1949, con la quale si arrecavano modificazioni alla legge 8 maggio 1949, n. 285 e al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvedimenti per la cooperazione. I provvedimenti modificati, fissavano in particolare le norme per l'iscrizione delle cooperative nel registro delle Prefetture e le disposizioni riguardanti i soci delle cooperative stesse e il valore delle azioni.

Poichè, purtroppo, come risulta anche dalla relazione che accompagna il presente disegno di legge, molte cooperative non hanno provveduto entro il termine fissato (30 giugno 1950) ad adeguarsi alle disposizioni contenute nei già citati provvedimenti, si rende ora necessaria un'ulteriore proroga. Tale ritardo deve ascriversi soprattutto al fatto che la legge 13 marzo 1950 fu pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* il 5 aprile 1950 e cioè soltanto un mese e mezzo prima della scadenza del termine nella legge medesima fissato.

Pertanto si chiede ora che questo termine venga portato al 30 giugno 1951. Ritengo però che tale proroga sia eccessiva e che potrebbe fissarsi come limite massimo il 31 dicembre del corrente anno. V'è infatti da rilevare che, se pur gravi sono le conseguenze che discendono dall'inosservanza degli adempimenti, giungendo fino allo scioglimento delle cooperative, resta però sempre alle cooperative medesime la possibilità di essere successivamente riconosciute, previo parere della Commissione centrale delle cooperative, quando abbiano adempiuto alle formalità prescritte.

È solo per la pratica impossibilità, in cui si sono trovate alcune cooperative, di rispettare

il termine prescritto, a causa del ritardo della pubblicazione della legge, che io sono favorevole ad una proroga; ma essa non dovrebbe, ripeto, andare al di là del 31 dicembre 1950. Per cui presento formalmente un emendamento al riguardo, auspicando che sia questa l'ultima volta che siamo costretti a concedere siffatte proroghe.

VIGIANI. Faccio osservare alla Commissione che noi proponenti del disegno di legge abbiamo chiesto un anno di proroga per i seguenti motivi: innanzi tutto per riguardo alle difficoltà in cui la maggior parte delle cooperative, da poco costitutesi dopo la lunga parentesi fascista, si dibattono; ed in secondo luogo perchè le assemblee annuali hanno generalmente luogo nel periodo dal gennaio al maggio ed abbiamo cercato quindi di dar modo alle cooperative di adempiere alle prescrizioni di legge su deliberazioni delle rispettive assemblee.

Pertanto mi permetto di insistere a che il termine del 30 giugno 1951 sia mantenuto.

SALVAGIANI. Si credeva, con l'approvazione della legge del 13 marzo 1950, di dare ampia possibilità alle cooperative di ottemperare a tempo alle prescrizioni di legge. Senonchè si deve purtroppo rilevare che la mentalità degli italiani è tale che, se non interviene una pressante imposizione della legge, essi non si sentono in obbligo di aderire spontaneamente agli obblighi imposti dall'interesse generale. Le nostre cooperative, infatti, non essendo state tempestivamente spinte ad adempiere ai loro obblighi, a causa del deprecato ritardo di pubblicazione della legge, hanno creduto opportuno di attendere ancora e, quando la legge è finalmente stata pubblicata, esse si sono trovate nell'impossibilità materiale di adempiere in tempo al proprio dovere.

Quantunque io condanni questo malcostume del popolo italiano, credo opportuno, in vista di queste esigenze pratiche, aderire alla proposta Vigiani e prorogare i termini fino al 30 giugno 1951.

D'INCÀ. La questione è se si debba o meno concedere la proroga; ma, se si entra nell'ordine di idee di concedere tale proroga, non v'è dubbio che il termine debba essere sufficientemente ampio, appunto per le ragioni pra-

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

29ª RIUNIONE (23 giugno 1950)

tiche esposte dal collega Vigiani e anche in considerazione del fatto che queste cooperative non hanno a disposizione dei legali per far eventualmente valere adeguatamente le proprie ragioni.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Io, a nome del Ministero del lavoro, condivido le riserve che sono state fatte circa il sistema delle proroghe successive e ritengo che vi sia effettivamente urgenza a che la posizione delle cooperative sia finalmente regolata. D'altra parte, però, il rilievo fatto circa il ritardo nella pubblicazione della precedente legge mi induce ad aderire alla proposta di legge presentata dai colleghi Vigiani, Menghi e Carelli.

ANGELINI CESARE, *relatore*. In considerazione del fatto che questa è la terza proroga, mi era sembrato che sei mesi fossero sufficienti. D'altra parte, però, poichè la Commissione ritiene che sia meglio concedere la proroga fino al 30 giugno 1951 e poichè il disegno di legge deve essere esaminato anche dalla Camera dei deputati — la quale, con molta probabilità, lo approverà alla riapertura dei lavori parlamentari, cosicchè la promulgazione del provvedimento dovrà subire un notevole ritardo — dichiaro di non insistere nell'emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il termine del 30 giugno 1950 stabilito dagli articoli 1 e 2 della legge 13 marzo 1950, n. 114, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1951.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Rinvio del disegno di legge: « Miglioramento economico ai pensionati della Previdenza sociale » (N. 1004).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Berlinguer e Fiore: « Miglioramento economico ai pensionati della Previdenza sociale ».

Su questo disegno di legge era stato chiesto il parere della Commissione finanze e tesoro. Come era anche desiderio dei proponenti il disegno di legge, io, nella mia qualità di Presidente della 10ª Commissione, mi sono incontrato con il Presidente della 5ª Commissione del Senato, presenti i senatori Berlinguer e Fiore ed una Commissione di pensionati della Previdenza sociale, di cui abbiamo sentito i desiderata. Il Presidente della 5ª Commissione, senatore Paratore, si è riservato di dare il proprio parere quando avrà ricevuto dalla Previdenza sociale uno specchio esatto delle entrate e delle uscite.

FIORE. Ringrazio l'onorevole Presidente per il suo interessamento, ma vorrei fare osservare a lui e al rappresentante del Governo che si era preso impegno a che il disegno di legge venisse discusso ed approvato prima delle vacanze parlamentari. Non è infatti assolutamente possibile dilazionare ulteriormente la definizione della questione, tanto più che essa è molto chiara. Lo stabilire se l'importo del provvedimento sia a carico eventuale del Tesoro o a carico della Previdenza sociale non mi pare che richieda un periodo di tempo così lungo da rimandare la questione alla ripresa dei lavori parlamentari.

Il problema è di grave importanza: i pensionati della Previdenza sociale sono i soli che dopo la Liberazione non abbiano fruito di alcun miglioramento, poichè non si può chiamare un miglioramento l'assegno di continuità di sei-settecento lire al mese.

A me pare quindi che sia un nostro dovere far sì che al più presto Senato e Camera approvino il presente provvedimento. Io pregherei

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

29ª RIUNIONE (23 giugno 1950)

pertanto il Presidente della 10ª Commissione ed il rappresentante del Governo di adoperarsi affinché l'approvazione del nostro progetto avvenga nel più breve tempo possibile.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Dirò molto francamente che non mi sembra che il disegno di legge presentato dai senatori Berlinguer e Fiore costituisca un qualunque passo innanzi per la soluzione del problema dei pensionati. Il disegno di legge infatti si limita a dire che bisogna dare 3.000 lire di acconto ai pensionati della Previdenza sociale, senza indicare alcuna fonte d'entrata. Ciò evidentemente rappresenta un'affermazione platonica che, a mio avviso, non può formare oggetto di una deliberazione parlamentare.

Non mi pare quindi che l'affrettar la discussione di questo provvedimento possa portare benefici ai pensionati della Previdenza, verso i quali peraltro, indipendentemente da questo stimolo, si è manifestata sempre viva la comprensione della 10ª Commissione senatoriale e del Governo, che, attraverso larghe provvidenze, ha portato, dopo la Liberazione, ad un miglioramento di tali pensioni mediante una rivalutazione di circa cinquanta volte le pensioni anteguerra.

È comunque certo — e su ciò siamo tutti d'accordo — che le pensioni medesime sono molto basse e che occorre fare uno sforzo per migliorarle ulteriormente; a tale proposito posso affermare che è nell'intenzione del Ministero del lavoro di adoperarsi con tutte le sue forze.

È questo un problema che non può essere risolto di punto in bianco, perchè è necessario attendere le eventuali note di variazioni da parte del Ministero del tesoro. Sono in grado però di assicurare che il Governo ha allo studio dei provvedimenti che potranno arrecare qualche sollievo a questa categoria così benemerita.

PRESIDENTE. Prendiamo atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo.

La discussione del presente disegno di legge è rinviata in attesa del parere della Commissione finanze e tesoro.

Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge: « Rapporti di impiego civile e di lavoro dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra » (N. 914) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Rapporti di impiego civile e di lavoro dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra ».

JANNUZZI, *relatore*. Come gli onorevoli colleghi certamente ricordano nella discussione del disegno di legge sui rapporti di impiego civile e di lavoro dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra, fu, dal senatore Bitossi, sollevata la questione dello adeguamento delle indennità dovute ai lavoratori dichiarati irreperibili al valore della moneta all'epoca della liquidazione. Una Sottocommissione da voi nominata e di cui ho avuto l'onore di far parte ebbe il compito di esaminare a fondo la questione e, dopo essersi riunita varie volte e dopo aver consultato alcuni competenti, è giunta alle conclusioni che sto per sottoporvi.

Innanzitutto la Sottocommissione ha fatto questo ragionamento: il disegno di legge in esame riguarda solo coloro che sono stati dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi a fatti dipendenti dalla guerra, mentre il problema sollevato in sede di discussione è molto più vasto e riguarda anche coloro di cui è stata dichiarata la morte presunta o è stata accertata la morte. Quindi una disposizione di carattere particolare inserita in una legge che disciplini solo una parte della materia verrebbe a creare un trattamento di favore per una categoria soltanto di interessati. Sostanzialmente la Sottocommissione si è trovata d'accordo nel riconoscere che l'adeguamento corrisponde ad un principio elementare di giustizia sostanziale. È veramente iniquo infatti che la famiglia di un morto in guerra, che nel 1950 riscuote l'indennità di licenziamento, con riferimento, per esempio, al 1940-41, debba vedersi liquidata una somma così esigua, che, attese le esigenze attuali della vita, rappre-

senta addirittura una irrisione. Il problema però è di carattere più generale e la sua soluzione concreta, purtroppo, deve essere armonizzata coi principi generali di diritto per cui le obbligazioni pecuniarie si estinguono secondo il valore nominale della moneta corrente alla epoca in cui l'estinzione avviene. Data questa difficoltà, data la difficoltà pratica di trovare una formula concreta che risolva la questione e soprattutto in vista della pregiudiziale da me sollevata sulla impossibilità di inserire una disposizione di carattere generale in questo disegno di legge che ha un carattere preminentemente procedurale, la Sottocommissione è venuta nella determinazione di sottoporre all'onorevole Commissione il seguente ordine del giorno:

« La 10ª Commissione del Senato in sede di esame del disegno di legge: “Rapporti di impiego civile e di lavoro dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra”;

« ritenuto che nella discussione del predetto disegno è stata sollevata la questione dell'adeguamento all'epoca della liquidazione rispetto a quella della dichiarata irreperibilità delle indennità dovute per l'estinzione dei rapporti di lavoro in esso contemplati;

che, a seguito di ampia e approfondita trattazione e delle conclusioni alle quali è pervenuta la Sottocommissione delegata allo scopo, è stato riconosciuto:

1° che l'adeguamento corrisponde ad un atto di giustizia sostanziale e di indisconoscibile equità;

2° che tuttavia, dato il contenuto preminentemente procedurale delle norme in discussione e la loro limitata estensione ai casi di irreperibilità, mentre la materia investe anche i casi di morte accertata e presunta, appare opportuno rimettere l'esame di essa ad un regolamento di carattere più generale, che, peraltro, si armonizzi con i principi di diritto sulla estinzione delle obbligazioni pecuniarie;

« raccomanda al Governo di porre allo studio la questione suesposta ai fini di una concreta e generale risoluzione ».

Questo ordine del giorno io sottopongo alla vostra approvazione. Se esso sarà approvato e se conseguentemente potremo passare alla

discussione, o meglio riprendere la discussione già iniziata altra volta, del disegno di legge, mi riservo di continuare nell'esposizione.

Per il disegno di legge mi rimetto a quanto detto l'altra volta, riservandomi, nella discussione degli articoli, di riprendere la parola.

SINFORIANI. L'ordine del giorno accantona il problema principale. In sostanza la proposta tende a varare il disegno di legge nel testo attuale, pur riconoscendo tutti che esso sanziona una iniquità. In base al disegno di legge, quando il datore di lavoro dovrà corrispondere l'indennità, la corrisponderà in moneta svalutata. Quindi questo disegno di legge, se approvato nella sua attuale formulazione, dà vita o lascia sussistere una iniquità.

JANNUZZI, *relatore*. Lascia sussistere una iniquità, il che è cosa molto differente dal porre in essere una iniquità.

SINFORIANI. Ora, io dico che, dal momento che noi tutti siamo d'accordo nel riconoscere che l'applicazione pratica di questo disegno di legge, in sostanza, sarebbe iniqua e che d'altra parte il principio di rivalutazione che vogliamo introdurre andrebbe esteso anche al caso di dichiarazione di morte presunta o di morte accertata, cerchiamo subito di formulare un disegno di legge in questo senso e diamo al principio che vogliamo introdurre nella nostra legge tutta la sua naturale estensione.

Per quanto riguarda la preoccupazione di non ledere i principi generali del diritto, vi è da osservare che, in caso di irreperibilità, il rapporto si risolve all'atto della scomparsa, ma l'obbligazione del datore di lavoro a liquidare lo scomparso nasce solo al momento della dichiarazione di irreperibilità, poichè il diritto relativo di pretendere la liquidazione nasce solo allora. Di guisa che non è leso il principio nominalistico quando si afferma che la liquidazione deve essere proporzionale al valore attuale della moneta. Non bisogna essere dei feticisti dei principi generali del diritto quando si è di fronte ad un caso eccezionale come questo; tanto più che i principi generali del diritto non si sono tenuti presenti quando si è trattato di rivalutare i canoni enfiteutici. Inoltre si deve considerare che il datore di lavoro ha trattenuto presso di se e si è avvantaggiato delle somme spettanti per la liquida-

zione, di modo che ha visto di mano in mano rivalutarsi il loro importo.

Se vogliamo quindi disciplinare tutta la materia nella sua integrità, diamone incarico ad una Commissione cosicchè tutti i casi possano essere presi in considerazione.

JANNUZZI, *relatore*. Dal momento che abbiamo riconosciuto che la situazione che si determina in seguito al mancato adeguamento costituisce una iniquità, sarebbe contraddittorio che con questo disegno di legge volessimo sanzionare questa iniquità. Ma in realtà questo disegno di legge non si pone nemmeno tale questione. L'abbiamo posta noi, in sede di Commissione, per vedere se vi fosse o meno l'opportunità e la necessità di aggiungere una disposizione che integrasse il disegno di legge. Ma il disegno di legge così come è lascia aperta la possibilità di risolvere in via sostanziale la questione dell'adeguamento; non solo, ma quando noi chiudiamo la discussione con un ordine del giorno che pone la questione ed invita il Governo a porla allo studio ed a sottoporla all'esame del Parlamento, noi non sanzioniamo nulla; non solo lasciamo impregiudicata una questione che già era impregiudicata nel disegno di legge, ma facciamo una affermazione di principio invitando il Governo a risolvere in sede appropriata il problema. Nessuno ci toglie inoltre la possibilità di proporre un disegno di legge di iniziativa parlamentare. Occorre insomma un disegno di legge *ad hoc*. Mentre invece per introdurre nel disegno di legge in esame questo principio, dovremmo inserirvi una serie di norme che ne amplierebbero l'oggetto sostanziale e ne modificerebbero il contenuto e penso che ciò non si possa fare, nè sia opportuno farlo per non creare precedenti. Infatti il disegno di legge viene all'esame di una Commissione con un determinato contenuto, ma una volta che se ne sia modificato il contenuto, deve tornare alla Presidenza perchè lo riesamini ai fini dell'assegnazione alla stessa o ad altra Commissione.

Per questi motivi e soprattutto perchè questo disegno di legge è stato presentato fin dal dicembre del 1948 e attende una rapida approvazione, ritengo che noi dobbiamo soffermarci solo sull'esame della materia sua propria e dobbiamo approvarlo insieme all'ordine del

giorno che lo chiarisce ed apre la questione di sostanza, invocando dal Governo un riesame di tutta la materia; così noi avremo adempiuto al nostro dovere.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Io trovo molto sagge le osservazioni del relatore, in quanto tendono a distinguere e ad esaminare separatamente i due diversi aspetti di un unico problema.

Col disegno di legge che è stato sottoposto alla approvazione della vostra Commissione, dopo la precedente approvazione della Camera dei deputati, in effetti non si entra nel merito, non si dice quale deve essere l'indennità, ci si limita esclusivamente ad affermare che, per ottenere il pagamento dell'indennità, si deve seguire una determinata procedura. La Commissione, nella sua sensibilità, ha rilevato incidentalmente che vi è anche il problema dell'adeguamento delle indennità; tale problema fu devoluto all'esame di una Sottocommissione, la quale si è resa conto della diversità fra i due aspetti del problema e in particolare della complessità e difficoltà di una regolamentazione nuova dell'aspetto sostanziale del problema, della rivalutazione cioè delle indennità. Se fosse stato possibile inserendo solo una frase, un comma, un emendamento, risolvere anche il problema di sostanza, probabilmente la Sottocommissione non avrebbe mancato di farlo.

La verità delle cose è però un'altra: che, non essendovi cioè un metro ufficiale per la rivalutazione della moneta, verificandosi situazioni diversissime in relazione alle epoche diverse dei decessi, essendovi anche il problema di eventuali acconti pagati ed essendovi una indubbia relazione tra la sorte degli eredi di chi è stato dichiarato irreperibile e la sorte degli eredi di chi invece è morto e la cui morte è stata accertata o di cui è stata dichiarata la morte presunta, la materia richiedeva una regolamentazione del tutto nuova che implicava un riesame *ex novo* del problema nei suoi diversi aspetti, in relazione anche ai principi di diritto.

Mi pare quindi che la proposta fatta dal relatore a nome della 10ª Commissione tenga largamente conto anche delle osservazioni del collega Sinforiani. A nome del Governo accetto

la raccomandazione di studiare il problema; ma non so quale potrà essere il risultato di questi studi; qualora il Governo tardasse o giungesse a conclusioni che la Commissione non può approvare, resta sempre la possibilità di proporre un disegno di legge di iniziativa parlamentare cosicchè l'eventuale deficienza del Governo può essere integrata.

Poichè, come è stato rilevato, il disegno di legge è stato presentato già da molto tempo e la sua utilità verrebbe meno qualora la approvazione ne fosse ulteriormente ritardata, in quanto non offrirebbe più alcun vantaggio nei confronti della normale procedura per la dichiarazione di morte presunta, è bene quindi procedere per il momento all'approvazione di questo disegno di legge.

BITOSSÌ. Se vogliamo effettivamente compiere un atto di giustizia, dobbiamo modificare il disegno di legge attuale e dare la possibilità alle famiglie di coloro che sono stati dichiarati irreperibili per causa di guerra, di percepire l'indennità in una misura adeguata al mutato valore della moneta. Ora, a mio avviso, limitarsi a votare un ordine del giorno, anche se l'onorevole Sottosegretario ci dice di accettarlo come raccomandazione, significa rimandare il problema con la certezza che non sarà mai più affrontato.

JANNUZZI, *relatore*. Il senatore Bitossi evidentemente non ha esaminato a fondo il disegno di legge: esso stabilisce solamente che la dichiarazione di irreperibilità, invece di essere fatta nelle forme stabilite dal Codice per la dichiarazione di morte presunta, venga fatta con un verbale dell'autorità militare o del sindaco. Stabilisce inoltre che l'indennità decorre dal giorno della dichiarazione di irreperibilità e che, se il cittadino o il militare ritorna, ha diritto di riprendere il posto di lavoro. Nulla stabilisce invece per la misura delle indennità e per l'adeguamento. Detta questione è lasciata quindi impregiudicata.

BITOSSÌ. Se non si crede opportuno riparare a questa ingiustizia si abbia il coraggio di dirlo, ma non si cerchi, attraverso un ordine del giorno, di dare l'illusione alle famiglie che esse godranno domani di benefici, che in effetti non verranno mai. Perchè, ripeto, mai si è verificato che un successivo progetto di legge conceda dei benefici che furono espressamente

negati da una legge precedente. Prego pertanto i colleghi di studiare la possibilità, mediante un emendamento, di riparare all'attuale ingiustizia, senza coprirsi dietro un ordine del giorno, che, anche se accettato come raccomandazione dal Sottosegretario di Stato, sappiamo benissimo che non potrà avere l'esito desiderato. D'altra parte, lo stesso onorevole Sottosegretario ci ha detto di non poter dare nessuna assicurazione sull'esito dell'ordine del giorno; e non poteva essere diversamente. Infatti l'onorevole Sottosegretario, se rappresenta qui il Governo, non può però decidere in sua vece. Egli, se potesse effettivamente dire quello che pensa, ci direbbe che questo ordine del giorno farà la fine di tanti altri, finirà cioè nel dimenticatoio.

PALUMBO GIUSEPPINA. Data l'attuale insoddisfacente forma del disegno di legge e la scarsa fiducia riposta nell'ordine del giorno, io faccio formale proposta che si formi una nuova Sottocommissione a cui sia affidato il compito di redigere un nuovo testo, al fine di riparare alle ingiustizie sofferte da queste categorie. Una rielaborazione organica della materia è infatti necessaria per regolare la situazione, non solo di coloro di cui è stata dichiarata la morte presunta, ma anche di coloro la cui morte è stata accertata.

La redazione del disegno di legge però non deve essere raccomandata con un ordine del giorno al Governo, ma deve essere curata dalla nostra Commissione appunto per la sensibilità e la comprensione di cui essa nella presente discussione ha dato prova.

D'INCÀ. Mi sembra che il contrasto fra l'opinione del collega Jannuzzi e quella del senatore Bitossi nasca da una ditettosa comprensione della decisione presa ieri dalla nostra Sottocommissione. Secondo il collega Bitossi l'impostazione data al problema dal relatore Jannuzzi sarebbe erronea, ma egli in realtà non ha adeguatamente inteso le argomentazioni del collega Jannuzzi. Noi abbiamo qui affermato solennemente — e tale nostro atteggiamento è espresso dall'ordine del giorno — l'iniquità dell'attuale trattamento economico ai combattenti dichiarati irreperibili o presunti morti o per i quali sia pervenuto in ritardo l'atto di morte obiettivamente accertato. Ma il senatore Jannuzzi, giustamente, dal punto

di vista giuridico ha rilevato che noi non possiamo predisporre con un emendamento un trattamento di favore per una determinata categoria di combattenti. Ragione per cui, non potendosi provvedere per un caso particolare col presente disegno di legge, che ha carattere procedurale, l'esame e la definizione della questione debbono essere rimandate ad altra sede.

Se si pensa che il Governo non farà nulla in proposito e che la raccomandazione della Commissione in tal senso non avrà alcun esito, possiamo sostituirci al Governo mediante un disegno di legge di iniziativa parlamentare.

L'alternativa è quindi questa: o approvare *sic et simpliciter* questo disegno di legge nel suo carattere procedurale, come ha esattamente affermato il senatore Jannuzzi, o soprassedere alla sua approvazione, secondo la proposta del collega Sinforiani, e redigere immediatamente un altro progetto che regoli con maggiore completezza la materia. In tal caso avremo una legge diversa, di contenuto cioè preminentemente sostanziale e solo incidentalmente procedurale, mentre nel caso attuale il contenuto della legge è soprattutto di carattere procedurale.

La mia proposta si identificherebbe quindi con quella del senatore Sinforiani di accantonare il presente provvedimento e procedere alla redazione di una legge organica e fondamentale.

PRESIDENTE. Allo stato attuale della discussione quindi le proposte sono due.

La prima è quella sostenuta dai senatori Sinforiani e D'Incà: sospensiva della discussione del presente disegno di legge in attesa che ne venga formulato un altro più ampio. Faccio però notare che la Commissione nella sua specifica competenza e qualifica, non può collettivamente presentare un nuovo disegno di legge. L'iniziativa deve essere dei singoli senatori. È questo un punto che andrebbe chiarito.

La seconda proposta è quella della Sottocommissione, di cui si è fatto interprete l'onorevole relatore: discussione ed eventuale approvazione del disegno di legge e presentazione di un ordine del giorno di raccomandazione al Governo.

Ora, poichè la proposta di sospensiva ha la precedenza, essa sarà la prima ad essere posta ai voti.

PISCITELLI. Faccio notare che la sospensiva non può significare altro che rigetto o, quanto meno, ritardo nell'attuazione del presente provvedimento, cosicchè la povera gente che aspetta di poter liquidare qualcosa in attuazione di questo disegno di legge, vede sfumare tale possibilità o, per lo meno, la vede rinviata a tempo indeterminato. Perciò io ritengo che sia più opportuno approvare il presente disegno di legge, tanto più che non si esclude con ciò la facoltà di presentare attraverso l'iniziativa parlamentare un altro progetto, che risolva la questione di sostanza.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Richiamo l'attenzione della Commissione sulla seguente circostanza: i trattamenti di quiescenza dovuti ai lavoratori morti sono di doppio tipo: uno consistente in una somma di denaro elargita *una tantum* ed un altro nella concessione di una pensione.

Ora vi è il pericolo che voi per provvedere subito ad un adeguamento della somma dovuta *una tantum*, senza attendere che la legge sia sufficientemente studiata ed elaborata, mettiate le famiglie interessate nella condizione di vedere ritardata quella che è la parte più consistente del trattamento economico, cioè la pensione.

Perciò mi permetto di insistere affinché la Commissione approvi la linea di condotta suggerita dalla Sottocommissione, che, a mio avviso, è la più opportuna. Nel presente provvedimento non è fissata la misura degli assegni, pochè essa è quella stabilita dalle vigenti leggi, dai contratti collettivi attualmente in vigore e dal Codice civile, che stabilisce in qual modo debba adempiersi alla obbligazione pecuniaria in caso di ritardo dovuto o meno a mora.

Il problema è di estrema complessità e difficoltà. Se si potesse redigere un comma di chiara formulazione e di poche parole, che affermi il concetto da più parti esposto, sarei favorevole a una immediata soluzione del problema. Ma questo mi sembra impossibile e voi correte il rischio perciò di ritardare tutte le provvidenze in attesa di risolvere questa questione di sostanza. Risolvete innanzi tutto la questione di procedura e poi avrete sempre tempo per risolvere il problema di sostanza, sia pure attraverso l'iniziativa parlamentare.

BITOSSÌ. Si dice che il presente disegno di legge non ha che un carattere procedurale, tendendo unicamente ad accorciare i termini, al fine di facilitare la riscossione degli assegni da parte delle famiglie dei presunti morti, lasciando inalterato per quanto riguarda la sostanza il regolamento contenuto nelle precedenti leggi. Ma nell'articolo 1 si dice che il rapporto di lavoro « si considera cessato dalla data della scomparsa indicata nel verbale redatto dalla competente autorità militare ». Si precisa cioè la data e ciò fa supporre che non vi siano altre leggi che prevedano tale data. Nel disegno di legge si precisa poi implicitamente il *quid* ed il *quantum* spettante alle famiglie dei presunti morti.

Stabilendo che il trattamento di quiescenza equivalga a quello che si sarebbe dovuto alla data della morte presunta se lo scomparso fosse allora realmente morto, non si tiene conto del fatto che gli assegni che la famiglia avrebbe allora avuto, in caso di morte accertata, avevano un valore molto maggiore di quello che gli stessi assegni hanno oggi. Non si può quindi partire dal principio che le famiglie dei presunti morti debbano avere oggi i medesimi assegni. È su questo che noi non siamo tranquilli. Siamo d'accordo invece sul fatto che le pensioni di guerra non abbiano nulla a che fare con il presente disegno di legge.

Questa legge riguarda il trattamento di quiescenza che devono avere le famiglie dei presunti morti; riguarda le pensioni della Previdenza sociale o di enti analoghi.

È vero che, sospendendo l'esame della presente legge, si ritarda la concessione del trattamento di quiescenza, ma v'è da rilevare che si tratta di pochi soldi e non sarà quindi un danno enorme per le famiglie interessate rinunciare oggi ad una piccola somma con la prospettiva di avere fra quattro, cinque mesi un assegno ben maggiore. Si tratta infatti, per lo più, di giovani morti in guerra, i cui versamenti alla Cassa di pensionalità erano molto bassi cosicché la pensione alla vedova o ai congiunti ammonta solo a poche decine e centinaia di lire al mese. Il ritardo della legge non danneggerebbe molto queste famiglie dal punto di vista economico, mentre darebbe loro la possibilità di ricevere fra non molto quel che loro spetta in moneta rivalutata.

Riaffermo pertanto la necessità di sospendere l'esame della presente legge allo scopo di formulare un progetto più completo. Nè si dica che, approvata la presente legge, potrà seguirne un'altra. L'esperienza ci insegna che non è possibile che un datore di lavoro, il quale ha liquidato il trattamento di quiescenza in base ad una determinata legge, riapra la liquidazione dopo pochi mesi in applicazione di una nuova legge sopravvenuta.

SALVAGIANI. A mio avviso, non è esatto quanto affermava prima il relatore Jannuzzi: che, cioè, il presente disegno di legge si preoccupi soltanto di stabilire una nuova procedura per la dichiarazione di reperibilità.

Il disegno di legge — come ha rilevato il collega Bitossi — stabilisce invece una data, cioè quella della scomparsa finale nella dichiarazione di irreperibilità, dalla quale il datore di lavoro dovrà partire per corrispondere la pensione ai congiunti del presunto morto.

Vorrei fare la seguente considerazione. Il 10 giugno 1940 si è iniziata la guerra. Se di un soldato è stata accertata la morte, ciò ha dato diritto agli eredi di godere la pensione o la liquidazione, da parte del datore di lavoro, immediatamente. Con ciò gli eredi hanno usufruito del trattamento corrispondente a quanto previsto dalle leggi di allora e con una moneta adeguata. I congiunti invece dello scomparso, di cui si è dichiarata la morte presunta, acquisiscono soltanto oggi il diritto di entrare in possesso della liquidazione o di ricevere il trattamento di quiescenza. Ma tale pensione non può essere pagata oggi, a 10-11 anni di distanza, nella stessa misura in cui è stata pagata allora. È questa una questione morale su cui la Commissione non può sorvolare.

Pertanto io ritengo che la Commissione debba accettare la proposta dei senatori D'Incà e Sinforiani, appoggiata anche dal collega Bitossi, di sospendere l'esame del disegno di legge, per prepararne un altro che contempi le necessità da me prospettate.

D'INCÀ. Benchè io non sia d'accordo con l'onorevole Sottosegretario sul fatto che la sospensione possa portare ad un ritardo nella liquidazione delle pensioni, ritengo però esatta l'affermazione che l'approvazione del presente progetto, che ha carattere esclusivamente procedurale, sia necessaria, mancando una precisa

legislazione in materia. Quindi, considerando anche che l'*iter* del nuovo auspicato provvedimento potrà essere travagliato e che la sua approvazione potrà essere quindi ritardata, ritengo che si debba per il momento dar corso al presente progetto. Non credo infatti che l'attuale disegno di legge sia inconciliabile con un qualsiasi provvedimento futuro.

JANNUZZI, *relatore*. Secondo l'onorevole Bitossi io non avrei ben capito l'articolo 1 del disegno di legge, in quanto esso stabilisce che la data di cessazione del rapporto d'impiego sia quella della scomparsa fissata nella dichiarazione di irreperibilità. Ma l'articolo 1 non dice nulla di più e di meno di quello che è nella natura delle cose. Il rapporto di lavoro cessa con la morte accertata, presunta o ritenuta tale con una dichiarazione di irreperibilità, perchè un rapporto di lavoro che continui con un morto o con un presunto morto non può evidentemente concepirsi. Quando l'articolo 1 dice che la data di cessazione del rapporto di lavoro si considera quella del giorno dell'avvenuta dichiarazione di irreperibilità, non fa altro che sostituire la data di morte o accertata o presunta, o quella di morte ritenuta tale da una sentenza del tribunale, con la data della dichiarazione di irreperibilità contenuta nel verbale redatto dalla competente autorità militare. Non dice affatto quale debba essere la misura delle indennità.

Pertanto non è vero ciò che voi affermate, e cioè che l'articolo 1 pregiudica la questione; anzi è vero il contrario, che cioè lascia aperta la questione. Ed è appunto per questo che noi abbiamo predisposto un ordine del giorno in cui tale questione viene impostata.

Il problema è un altro: vale a dire se la questione che noi vogliamo risolvere e sulla quale siamo sostanzialmente tutti d'accordo debba essere affrontata in questa ed in altra sede.

In verità, io non ho ben compreso le ragioni della proposta di sospendere l'esame del disegno di legge in attesa che ne venga in discussione un altro più completo. Che cosa significhi una sospensiva in questo caso io non arrivo a capirlo. Noi infatti abbiamo tre facoltà: o respingere il disegno di legge o approvarlo per quel che è, o emendarlo. Ma sospendere un disegno di legge in attesa che ne sia proposto un altro che nessuno è obbligato a presentare e che comunque non è stato ancora presentato, non vedo come sia giuridicamente possibile. Pregherei pertanto l'onorevole Presidente di non mettere ai voti la proposta di sospensiva.

Si proclama da tutte le parti che il disegno di legge deve essere modificato, ma nessuno finora ha proposto un emendamento modificativo. Cosicché, o i colleghi presentano degli emendamenti, e noi li discuteremo, o non li presentano, ed allora non c'è altro da fare che porre in votazione per approvarlo o meno il disegno di legge così come è. Queste sono le uniche ipotesi giuridicamente possibili.

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che un quinto dei membri della Commissione stessa ha chiesto che il disegno di legge in discussione sia rimesso all'Assemblea. Pertanto la discussione in sede deliberante sul disegno di legge stesso ha termine e l'esame proseguirà in sede referente.

La riunione termina alle ore 12.